

## **Statuto**

### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DEL SUD BARESE"

### **Art. 2 - Sede Sociale**

L'associazione ha sede in Rutigliano Via Pietro De Bellis, n. 6.

### **Art. 3 - Durata**

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta).

### **Art. 4 - Scopo Sociale**

1. L'Associazione ha per finalità:

a) di promuovere, nella società e presso i professionisti, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della libera professione, in una società progredita, in ordinato sviluppo;

b) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, la libera professione, nelle diverse forme giuridiche secondo le quali è legittimamente esercitata, nella sua evoluzione culturale, economica, sociale e produttiva, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e sviluppo;

d) di designare e nominare rappresentanti, possibilmente uno per ogni categoria libero professionale, in seno ad enti, organi e commissioni di qualsiasi genere e natura, promuovendo altresì tale rappresentanza ove essa sia ritenuta necessaria e utile.

2. L'associazione ha lo scopo di svolgere inoltre le seguenti funzioni:

a) Organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti, seminari, convegni ed attività di stampa e d'informazione, su temi culturali, economici e sociali e su istituzioni di generale interesse;

b) svolgere un ruolo di presenza e sensibilizzazione presso le istituzioni, gli enti e i governi locali, regionali, nazionale e comunitari, nonché presso gli organismi politici, sindacali, associativi e di rappresentanza economica, per perseguire i legittimi interessi diffusi delle categorie dei liberi professionisti partecipanti;

c) promuovere l'adozione delle politiche culturali, sociali, economiche e professionali e dei processi d'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, idonei a consentire l'instaurazione d'un libero sistema, favorevole allo sviluppo e alla qualificazione della professione, esercitata in un corretto quadro competitivo, nell'ambito di un libero contesto sociale e produttivo di regole certe;

d) tutelare le attività delle categorie professionali aderenti, sul piano economico e sindacale, anche con la stipulazione, la promozione e la facilitazione d'accordi e aggregazioni di qualsiasi genere;

e) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra le categorie professionali e l'ordinato evolversi dei rapporti associativi;

f) provvedere all'informazione, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla fornitura di consulenza ai soci e agli associati, relativamente ai problemi generali dell'esercizio dell'attività libero professionale e su ogni materia utile alla maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli studi professionali, anche per mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi.

g) di svolgere le ulteriori attività che, nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni cui l'Associazione si sia attribuite, appaiono rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed alla tutela, dignità e difesa dell'attività libero professionale, con particolare riguardo ai processi di trasformazione delle forme d'esercizio della professione, e alle tendenze d'aggregazione dei singoli studi e delle singole competenze, derivanti dall'evoluzione socio-economica e normativa, d'emanazione locale, nazionale e comunitaria.

3. Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può creare, partecipare o contribuire ad associazioni, confederazioni, enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché strumentalmente indirizzati ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali. A tal fine e per lo stesso scopo potrà rilasciare garanzie reali e/o fideiussorie a sostegno delle attività dirette e/o indirette

#### **Art. 5 - Soci**

Possono essere soci tutti coloro che risultano iscritti nel mondo della professione di dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro ed avvocato nonché i praticanti delle dette professioni.

Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà consentire l'associazione di soggetti che, pur estranei al mondo delle professioni suddette, siano in grado, a suo insindacabile giudizio, di dare un fattivo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Nell'Associazione si distinguono:

1. soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e danno vita alla prima fase degli organi sociali. È facoltà del Comitato Direttivo assimilare altri soci ai fondatori, attribuendo ad essi le medesime prerogative;
2. soci ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda ed accettato lo statuto, condividendone le disposizioni, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo;
3. soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti professionali, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che decide senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, mentre i nuovi soci sono tenuti anche al pagamento della tassa d'ammissione stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato pagamento della quota associativa. In particolare, i soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il socio receduto non ha diritto a liquidazione alcuna in relazione alle quote e ad eventuali conferimenti versati.

#### **Art. 6 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il segretario
- il tesoriere
- il collegio dei revisori dei conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 7 - Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

All'assemblea possono partecipare i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, nonché i soci onorari.

L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno.

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo un terzo dei soci.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede dell'associazione o pubblicato con affissione alla bacheca dell'associazione sul sito della associazione [www.alpsudbarese.it](http://www.alpsudbarese.it) ovvero mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio a mezzo posta ordinaria ovvero telefax ovvero via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per rappresentanza, di almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza semplice.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera a maggioranza semplice, salvo che nei casi in cui siano poste in votazione delibere attinenti alla modifica dello statuto e dello scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, che devono comunque essere prese a maggioranza assoluta dei soci.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e su tutto quanto ad essa demandato dalle norme in materia.

#### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da cinque a quindici membri.

Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'assemblea.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri integreranno il consiglio per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decadrà e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle decisioni che per statuto spettano all'assemblea ovvero ad altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento relativo all'organizzazione e alla gestione dell'associazione, di singoli settori dell'attività e di tutte le iniziative da essa promosse. Tale regolamento, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci sin dalla sua adozione, sarà ratificato dall'assemblea in occasione della sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative fra i propri componenti o fra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

Il consigliere che non partecipa senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza anche dal vicepresidente. In caso di assenza anche del vicepresidente, i membri del Consiglio Direttivo nomineranno un presidente di turno.

### **Art. 9 - Presidente, vicepresidente, segretario tesoriere**

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza.

Il segretario ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci: ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegati dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti**

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea tra i soci che già non ricoprono altre cariche.

Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

### **Art. 11 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è formato:

1. dalle quote sociali e dai contributi volontari dei soci;
2. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
3. dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'associazione;
4. da donazioni, erogazioni, lasciti ed eredità;
5. da entrate per servizi prestati dall'associazione;
6. da ogni altra entrata o conferimento che concorrerà a incrementare l'attivo sociale.

### **Art. 12 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dall'1/01 al 31/12 di ogni anno solare.

### **Art. 13 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti. L'associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a enti senza scopo di lucro aventi oggetto analogo o affine a quello dell'associazione.

### **Art. 14 - Norme praticabili**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.